

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La selezione dei contribuenti per il controllo fiscale passa dal conto corrente

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.197358 del 31.08.2018 ha fornito istruzioni particolarmente rilevanti con riferimento alla **selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale**. Con tale provvedimento, l'Agenzia specifica che l'analisi del rischio di evasione **verrà effettuato sulla base delle informazioni finanziarie fornite da banche ed istituti finanziari**. Verrà data particolare rilevanza, quindi, a **saldi e movimentazioni di conti, investimenti finanziari al fine di selezionare i contribuenti a maggior rischio di evasione**. La sperimentazione della modalità di selezione dei contribuenti verrà avviata innanzitutto nei confronti di **società di persone e di capitali, ma ne è prevista l'estensione alle persone fisiche**. Segnaliamo che, attualmente, l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione le posizioni finanziarie dei contribuenti a decorrere dallo scorso 2012, pertanto le nuove modalità di selezione delle posizioni a rischio sono state introdotte con notevole ritardo (la previsione originaria, del 2011, è stata di fatto resa operativa solo lo scorso 31.08.2018). Resta intatta la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di **accertare i contribuenti sulla base delle movimentazioni extracontabili risultanti dai rapporti finanziari**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate potrà: i) **selezionare i contribuenti valutando i profili di rischio sulla base dei rapporti finanziari intrattenuti con banche ed intermediari finanziari**; ii) **accertare movimentazioni extracontabili sulla base delle indagini finanziarie svolte**. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni operative contenute nel provvedimento n. 197358/E del 31.08.2018.

Premessa

Con provvedimento n. 197357/E del 31.08.2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui al DL n. 201/2011 introducendo nuove modalità di selezione dei contribuenti con profili di rischio. Sulla base di quanto previsto dal provvedimento, infatti, **i contribuenti da sottoporre a controllo saranno selezionati sulla base delle risultanze dei rapporti finanziari: movimentazioni, saldi, investimenti e finanziamenti saranno oggetto di valutazione al fine di verificare, ad esempio, incongruenze con le dichiarazioni fiscali presentate**.

Segnaliamo da subito che la nuova previsione non si sostituisce in alcun modo all'accertamento di maggiori imponibili tramite indagini finanziarie.

Le modalità di selezione dei profili di rischio

Con il provvedimento in commento è stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione **per le società di persone e le società di capitali** basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Viene prevista l'estensione dell'istituto anche alle persone fisiche dopo una prima fase di sperimentazione. Ad oggi, le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento a società di persone e di capitali.

La nuova procedura, in particolare, individua le società di persone e di capitali per le quali, pur **risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:**

- **omessa la presentazione della dichiarazione** ai fini delle **imposte dirette** ed ai fini **IVA**;
- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA **priva di dati contabili significativi**.

Con riferimento alle modalità pratiche, viene specificato che **la Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l'elenco delle posizioni di competenza**. Per ogni posizione segnalata, è **comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari**, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. Verranno quindi incrociati i dati relativi alle dichiarazioni presentate e i dati relativi a saldi, movimentazioni di conti correnti, investimenti finanziari, al fine di cogliere potenziali incongruenze e profili di rischi fiscale. A titolo esemplificativo, potrebbero essere selezionati quei contribuenti che, **per l'anno d'imposta 2016 hanno dichiarato un volume d'affari esiguo a fronte di movimentazioni su conto corrente particolarmente rilevanti**.


Restano "intatte" le c.d. indagini finanziarie

Considerato che i dati finanziari hanno ora rilevanza anche ai fini della selezione dei contribuenti, si

rileva che **rimane intatta la possibilità di accertare maggiori imponibili sulla base delle c.d. indagini finanziarie**. Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 193 del 22.10.2016 (convertito con legge n. 225 del 22.10.2016), l'istituto delle **indagini bancarie** è stato ulteriormente **limitato** nella sua applicazione. Sull'argomento ricordiamo che, per effetto della pronuncia della **Corte Costituzionale** (sentenza n. 228 del 06.10.2014), la funzionalità dell'istituto è stata notevolmente erosa con lo **stralcio della presunzione sui prelevamenti** a carico dei professionisti. Con il DL n. 193/2016 il legislatore ha sostanzialmente attuato quanto previsto nella sentenza della Corte Costituzionale ed ha **ulteriormente limitato l'applicazione dell'istituto con l'introduzione di alcune soglie di rilevanza** dei prelevamenti (**1.000 euro** al giorno e almeno **5.000 euro** al mese).

Già la Corte Costituzionale, **con la sentenza n. 228 del 06.10.2014**, ha segnato una rilevante differenza nell'applicazione dell'istituto tra professionisti ed imprenditori. La situazione può essere sostanzialmente rappresentata come segue:

Prima della pronuncia n.
228/2014



Con la modifica apportata dal DL n. 193/2016 viene previsto che **sono posti come ricavi i prelevamenti:**

- per importi **superiori a 1.000 euro giornalieri;**
- ed in ogni caso **superiori ad almeno 5.000 euro mensili.**

Sull'argomento si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2017, la quale ha precisato che:

- 1) la disciplina **non ha carattere retroattivo**, pertanto si applicherà a decorrere dal 03.12.2016;
- 2) le modifiche riguardano **solamente i prelevamenti**, contrariamente a quanto riportato per errore nella documentazione dei lavori parlamentari; iii) è **confermata l'applicazione congiunta della doppia soglia** (scostamenti di almeno 5.000 euro mensili ad opera di prelevamenti di almeno 1.000 euro giornalieri).

Prima della pronuncia
n. 228/2014



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti